



Angela Patrizia Tavani

(ricercatrice di Diritto Canonico ed Ecclesiastico nella I Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro)

“Frate sole” e il fotovoltaico.

Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa cattolica *

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'ente religioso imprenditore – 3. Rinnovata centralità di “frate sole” nel III millennio: le parrocchie e il fotovoltaico – 4. Il Magistero della Chiesa cattolica in tema di salvaguardia dell'ambiente – 5. Considerazioni conclusive.

1. - Premessa

Viene denominata “impresa sociale”¹ ogni organizzazione privata che “esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale” (art. 1, comma 1 D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155)².

*Il contributo è destinato alla pubblicazione nella rivista *Diritto e Religioni*, 2 (2011).

¹Sull'argomento cfr. **F. ALLEVA**, *L'impresa sociale italiana*, Giuffrè, Milano, 2007; **A. FUCCILLO**, *Disciplina dell'impresa sociale. Commento al decreto legislativo 155/2006*, in *N.L.C.C.*, n. 1, 2007, pp. 317-336; **G. VITTADINI**, *A proposito di impresa sociale*, in *Non profit*, n. 4, 2006, pp. 643-652; **P. CLEMENTI**, *Il “ramo onlus” dell'ente ecclesiastico*, in *exLege*, n. 2, 2006, pp. 53-60; **F. CAFAGGI**, *La legge delega sull'impresa sociale: riflessioni critiche tra passato (prossimo) e futuro (immediato)*, in *Impresa sociale*, n. 2, 2005, pp. 62-73; **P. CONSORTI**, *La disciplina dell'impresa sociale e il 5 per mille*, in *QDPE*, n. 2, 2006, pp. 457-474; **A. BETTETINI**, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell'impresa sociale. L'esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso*, in *Ius Ecclesiae*, n. 18, 2006, pp. 719-740; **A. URICCHIO**, *Verso una disciplina tributaria dell'impresa sociale: prime considerazioni alla luce del d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155*, nel vol. *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto Anno I*, vol. 1, Cacucci, Bari, 2008, pp. 277-289.

² Precisa il legislatore: *ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile*. In tal modo si sancisce per legge che anche società nate al fine di esercitare attività economiche con lo scopo di dividerne gli utili, possono al tempo stesso escludere lo scopo lucrativo, e se le attività esercitate sono di utilità sociale accedono alla qualifica di impresa sociale. Così **P. CONSORTI**, *La disciplina dell'impresa sociale*, cit., p. 464. Inoltre, per attività principale, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al sessanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita impresa sociale. I criteri per il



I “beni e servizi di utilità sociale” sono quelli prodotti in specifici settori di attività: l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, l’educazione, istruzione e formazione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca ed erogazione di servizi culturali, la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, i servizi strumentali alle imprese sociali (art. 2, comma 1)³.

Il decreto legislativo sull’impresa sociale si rivolge oltre che a tutte le organizzazioni private, le quali, in presenza di determinati requisiti espressi dalla normativa, esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, anche agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (art. 1, 3° comma)⁴.

La suddetta normativa recentemente introdotta ha prodotto un ampliamento dello spettro delle attività di utilità sociale che un ente di ispirazione religiosa può svolgere: a quelle tipicamente diverse di assistenza e beneficenza si aggiungono altre attività finalizzate ad assicurare una migliore qualità delle condizioni di vita, che attualmente sono oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore statale e non solo. In particolare ci riferiamo al settore della tutela dell’ambiente

computo di tale percentuale sono definiti con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 3).

³ Giova rilevare che i settori delle attività non coincidono con quelli indicati nell’art. 10 del d.lgs. 460/1997 in materia di Onlus. Infatti nel recente decreto mancano, oltre lo sport dilettantistico, i settori della beneficenza e della tutela dei diritti civili. Sono, invece, stati inseriti il turismo sociale, la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca ed erogazione di servizi culturali, la formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo. La dottrina giusciviltistica ha rilevato una *vistosissima omissione* dell’ambito sportivo dilettantistico, forse ricomprensibile, all’interno della *formazione extrascolastica*. Cfr. **F. ALLEVA**, *L’impresa sociale italiana*, cit., p. 86.

⁴ Il requisito causale e finalistico dell’impresa sociale è dato da un lato dall’utilità sociale dell’attività svolta, cui è strettamente connessa la finalità non lucrativa che si ravvisa proprio nei vincoli imposti dal legislatore: il primo è quello di destinazione degli utili o avanzi di gestione che devono essere impiegati per lo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3, comma 1); il secondo è rappresentato dal divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione (art. 3, comma 2). Sull’argomento del *non distribution constraint* cfr. **G. PIEPOLI**, *Gli enti «non profit»*, nel vol. *Diritto privato europeo*, a cura di N. Lipari, Cedam, Padova, 1997, pp. 347 ss.



e dell'ecosistema, che, come vedremo, è destinato a trovare spazio rispetto alle aree di attività tipicamente svolte dagli enti ecclesiastici. Sintomo questo dell'attenzione sempre più crescente nella nostra società verso il ruolo giocato dal fattore religioso, anche attraverso la normativa unilaterale statale, come quella sull'impresa sociale, che in dottrina viene interpretata come "nuova modalità di tutela della libertà religiosa"⁵.

Non sono oggetto di analisi nel presente lavoro i requisiti formali previsti dalla normativa sull'impresa sociale con riguardo agli enti religiosi definiti in dottrina, enti di struttura⁶. Né pare opportuno in questa sede soffermarsi sulla disparità di trattamento tra confessioni munite di intesa e confessioni non convenzionate con lo Stato, più volte rilevata in dottrina⁷.

Riteniamo utile evidenziare che gli enti religiosi imprenditori, laddove abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato, assumono la qualifica di "ecclesiastici" e posseggono in quanto tali, sotto il profilo fiscale, la natura di enti "non commerciali", non esercitando in modo prevalente ed esclusivo un'attività commerciale⁸.

Certamente, come evidenziato in dottrina fin da subito, si ha l'impressione che i termini utilizzati dal legislatore sull'impresa sociale non offrono una qualificazione appropriata del fenomeno delle forme organizzative influenzate dal fattore religioso, "per cui occorreranno vari atti di coraggio nell'interpretazione del testo, al fine di assumere una nozione di ente ecclesiastico nel sistema dell'impresa sociale, condivisibile almeno dai più"⁹.

⁵ Cfr. **A. FUCCILLO**, *Giustizia e religione*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 62.

⁶ Per una analitica ripartizione degli adattamenti previsti dal d. lgs. 155/2006 tra enti di struttura (enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) ed enti di funzione (enti che possono avere un collegamento formale o teleologico con la confessione cui si ispirano), cfr. **A. FUCCILLO**, *Disciplina dell'impresa sociale*, cit., p. 323 ss., e **A. BETTETINI, S. GIACCHI**, *Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell'impresa sociale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, n. 2, 2010, p. 144 ss.

⁷ La disparità di trattamento tra confessioni che hanno stipulato intese e confessioni che non ne abbiano stipulato sembrerebbe costituire una violazione del principio di uguaglianza nel suo combinato con quello di libertà religiosa. Cfr. per tutti **A. BETTETINI**, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, cit., pp. 727-729. Sul possibile contrasto col principio di equiparazione, operante agli effetti tributari (sebbene con riguardo al d.lgs. 460/1997 sulle Onlus), cfr. **A. GUARINO**, *Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione*, Jovene, Napoli, 2001, p. 143 ss.

⁸ Sono attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a terzi dietro pagamento di corrispettivo.

⁹ **A. FUCCILLO**, *Disciplina dell'impresa sociale*, cit., p. 321. A tal proposito, la dottrina sembra essere divisa sulla possibilità che gli enti c.d. funzionali possano



Al fine di favorire un ordine sistematico delle varie realtà ecclesiali che ambiscono a diventare impresa sociale alcuni autori hanno fatto rientrare gli enti civilmente riconosciuti (c.d. enti di struttura) nella locuzione “enti ecclesiastici” utilizzata dal legislatore delegato, in quanto l’ecclesiasticità è un elemento che appartiene alla struttura dell’ente e non già alla sua attività¹⁰. Si tratta di quegli enti che, oltre all’erezione o approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente, hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica attraverso un’apposita procedura all’esito della quale sia stata accertata la presenza di una attività di religione o di culto.

Gli stessi autori sostengono che rientrerebbero nella seconda categoria degli “enti delle confessioni religiose” (c.d. enti di funzione)¹¹ tutti gli enti che possono definirsi “ecclesiastici” non perché abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ma per le finalità che si prefiggono, a patto che per questi ultimi venga seguita la procedura costitutiva utilizzando la forma solenne¹². Trattasi di enti la cui “ecclesialità” è stata riconosciuta dalla sola confessione di appartenenza; in tal caso, il collegamento formale con la confessione, per gli enti cattolici, si dimostrerebbe attraverso la costituzione o approvazione dell’ente religioso-impresa sociale con decreto della competente autorità ecclesiastica (come potrebbe avvenire nel caso di un’associazione privata di fedeli che sia già in possesso di un riconoscimento dalla diocesi e che intenda costituirsi impresa sociale),

assumere la qualifica d’impresa sociale; si sostiene, infatti, da parte di alcuni autori che questa sia riservata esclusivamente agli enti di struttura. Cfr. **L. MUSSELLI, V. TOZZI**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Cacucci, Bari, 2000, p. 220. I sostenitori di questa tesi più restrittiva fondano le proprie ragioni sulla previsione di cui all’art. 5, comma 4 del d.lgs. 155/2006 in virtù del quale l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che voglia costituire un’impresa sociale non deve farlo per mezzo di un atto pubblico, ma semplicemente con il deposito del regolamento; tali enti avrebbero, infatti, già «superato lo scoglio procedurale della loro specifica costituzione in “forma solenne”, vale a dire il riconoscimento da parte dello Stato e, dunque, tecnicamente già costituiti». Si argomenta al proposito che la previsione dello strumento del solo regolamento, a fronte dell’atto pubblico, confermerebbe tale interpretazione restrittiva, atteso che “la sua adozione è tipicamente successiva alla costituzione dell’ente ed è volta alla definizione analitica dei profili disciplinari già sanciti dallo statuto”. Cfr. **F. ALLEVA**, *L’impresa sociale italiana*, cit., p. 165. Peraltro, la scelta dello strumento del regolamento sarebbe giustificata proprio dal fatto che l’attività d’impresa sociale sarebbe secondaria e strumentale rispetto a quella di religione o di culto prevalente o esclusiva, così come accertata in sede di riconoscimento civile.

¹⁰ **L. MUSSELLI, V. TOZZI**, *Manuale*, cit., p. 222.

¹¹ **A. FUCCILLO**, *Disciplina dell’impresa sociale*, cit., p. 322.

¹² **A. FUCCILLO**, *Disciplina dell’impresa sociale*, cit., pp. 325-326.



per quelli delle confessioni diverse dalla cattolica con la dimostrazione delle proprie origini confessionali.

Nella categoria degli enti funzionali dovrebbero farsi rientrare anche tutti gli enti di “ispirazione religiosa” che pur non possedendo un decreto formale di approvazione della confessione cui appartengono, tuttavia si ispirano ad essa e al suo credo. Può trattarsi, in questi casi di associazioni c.d. di fatto che sono legate alla confessione religiosa attraverso un collegamento teleologico.

2. - L'ente religioso imprenditore

Per poter qualificare un ente religioso come imprenditore sociale oltre al collegamento con la confessione di appartenenza è all'attività realmente svolta dall'ente che bisogna guardare: per tale ragione nel regolamento (al cui deposito, come abbiamo visto, è obbligato l'ente ecclesiastico imprenditore sociale a fronte dell'atto pubblico per gli altri enti ecclesiali o di ispirazione religiosa) deve indicarsi necessariamente “quale attività”, tra quelle rientranti nell'art. 2, comma 1 del d. lgs. n. 155/2006, si intende effettivamente svolgere. La precisazione formale contenuta nel regolamento, accompagnata dall'esercizio effettivo di quella stessa attività, diviene *conditio sine qua non* per costituire e mantenere in vita l'impresa sociale dell'ente ecclesiastico.

Al riguardo si è rilevato che “non è l'ente in quanto tale ad assumere la qualifica, ma la sua branca di attività imprenditoriale socialmente utile”¹³. Nel caso dell'ente ecclesiastico, infatti,

“prevale la necessità pratica di adattare la disciplina prevista per un soggetto che svolge in via principale attività di utilità sociale, ad un soggetto che svolge, fra le altre, anche attività di utilità sociale, che in ogni caso non possono essere prevalenti, né costitutive (altrimenti cesserebbe di essere un ente ecclesiastico!)”¹⁴.

Non vi è contrasto tra la natura specifica di ente ecclesiastico e l'esercizio da parte di questo di attività economiche socialmente utili, tanto che spesso accade che molte delle attività svolte dagli enti delle confessioni, segnatamente quella cattolica, sono attività di utilità sociale¹⁵.

¹³ Cfr. A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, cit., p. 727.

¹⁴ P. CONSORTI, *La disciplina dell'impresa sociale*, cit., p. 469.

¹⁵ Sulla compatibilità tra attività commerciale e fine di religione o di culto in dottrina e giurisprudenza cfr. A. BETTETINI, S. GIACCHI, *Gli enti ecclesiastici e la*



Già la normativa pattizia ha disciplinato lo svolgimento delle attività "diverse" da parte degli enti ecclesiastici (artt. 7, n. 3 § 2 della L. 121/1985 e 15 della L. 222/1985), sebbene devono risultare sempre strumentali e compatibili rispetto a quella prevalente di religione o di culto¹⁶.

Un'attività che si qualifichi "imprenditoriale" non presuppone tanto il perseguimento del fine di lucro oggettivo, ma piuttosto il rispetto del paradigma fissato nell' art. 2082 cod. civ. e cioè che l'ente agisca con metodo economico, ovvero tendente alla equiparazione tra costi e ricavi.

Pertanto l'ente ecclesiastico è imprenditore non in quanto esercita un'attività allo scopo di produrre ricavi superiori ai costi, oppure perché tesa alla ripartizione degli utili fra i soci, ma piuttosto in quanto agisce con metodo economico, perseguendo l'equivalenza tra costi e ricavi. L'attività economica svolta al fine di procurare i mezzi patrimoniali necessari al perseguimento del fine di religione o di culto, come vedremo, non può mutare la natura dell'ente ecclesiastico, ma anzi ne rafforza l'essenza. Ciò che importa è che l'attività economica e commerciale non sia prevalente rispetto a quella di religione o di culto, ma ad essa strumentale. Per questa ragione la giurisprudenza ha definito imprenditore un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto svolgente attività ospedaliera ricorrendo i requisiti della professionalità, dell'organizzazione e della natura economica dell'attività¹⁷.

disciplina dell'impresa sociale, cit., p. 141. In particolare, sulla irrilevanza del dato strutturale ai fini della qualificazione imprenditoriale di un ente ecclesiastico cfr. **S. LANDOLFI**, *Considerazioni sugli enti ecclesiastici imprenditori*, *Diritto e giurisprudenza*, XXXI, 1975, p. 481.

¹⁶ Cfr. **A. BETTETINI**, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, cit., p. 730. Il fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto non impedisce all'ente di svolgere anche attività diverse (art. 15, L. 222/1985). Tali attività sono soggette alle leggi dello Stato, ivi compreso il regime tributario. Il principio è stato sancito fin dal Concordato del 1929 (Cf. art. 5 della L. n. 848 del 1929) ed è stato ribadito nell'Accordo di Villa Madama del 1984, con la legge n. 222 del 1984, laddove l'art. 7.3 precisa espressamente che ciò avvenga "nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti". Il fine di religione o di culto costitutivo ed essenziale, dice la norma, può essere connesso a finalità caritative, ma soltanto a queste. "Altre attività, di istruzione, cultura, educazione, di lucro, editoriale, possono essere svolte ma devono mantenere un ruolo marginale e non assurgere al rango di finalità: esse cioè non devono, per la loro preponderanza o per la loro importanza qualitativa, condizionare la vita dell'enti". Cfr. **C. CARDIA**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2^a ed., il Mulino, Bologna, 1996, p. 339.

¹⁷ **A. BETTETINI**, *L'attività commerciale di un ente ecclesiastico*, nel vol. *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato*, a cura di Juan Ignacio Arrieta, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 194. Per la giurisprudenza recente cfr. **A. FUCCILLO**, *Giustizia e religione*, cit., pp. 42-57.



Peraltro "l'assenza dello scopo lucrativo inteso nella forma del *no distribution constraint* non costituisce un ostacolo per gli enti ecclesiastici, in quanto appare coesistente alla ecclesiasticità"¹⁸, anche se non può sottovalutarsi che è il fine di religione e di culto ad attribuire all'ente la qualifica di "ecclesiastico", quando questo è prevalente rispetto alle altre attività "profane"¹⁹. Il fine di religione o di culto diviene il termine di raffronto per verificare la compatibilità rispetto all'attività esercitata dall'ente ecclesiastico imprenditore.

All'ente ecclesiastico imprenditore dovrà necessariamente guardarsi

"nell'ottica dell'equilibrio tra attività esercitata e finalità perseguita senza giungere a forzature che finiscono con l'assorbire l'elemento soggettivo dentro quello oggettivo, come talvolta la dottrina sembra aver proposto in ordine alla compatibilità fra la qualifica di imprenditore e quella di ente ecclesiastico"²⁰.

Infatti, appare sempre più necessario non dimenticare la specialità dell'ente ecclesiastico, derivante sì dall'appartenenza confessionale, ma soprattutto dal fine costitutivo ed essenziale di religione e di culto. La legislazione pattizia (v. art. 7 dell'Accordo di Villa Madama modificativo del Concordato del 1929) non nega che nel perseguire il fine di religione e di culto l'ente ecclesiastico sia legittimato a svolgere anche un'attività di carattere economico e che pertanto questa attività possa essere soggetta alle leggi dello Stato; tuttavia si segnala che tale assoggettamento non deve provocare "modifiche nella natura soggettiva che dà luogo alla ecclesiasticità dell'ente"²¹.

Oltre all'attività di impresa sociale svolta dagli enti ecclesiastici di struttura va presa in considerazione anche quella svolta dai c.d. enti funzionali, cioè gli enti delle confessioni religiose e gli enti di ispirazione religiosa. Mentre i primi sono organicamente strutturati e collegati alla confessione di appartenenza e ciò è facilmente riscontrabile, essendo questi iscritti nel registro delle persone giuridiche (es. parrocchie), i secondi, pur se approvati dalla confessione di appartenenza, sono privi di un riconoscimento civile (es. associazioni private di fedeli riconosciute dalla Diocesi); gli enti di ispirazione religiosa sono semplici organizzazioni di fatto che non sono riconosciuti

¹⁸ P. CONSORTI, *La disciplina dell'impresa sociale*, cit., p. 470.

¹⁹ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 289.

²⁰ P. CONSORTI, *La disciplina dell'impresa sociale*, cit., p. 470.

²¹ P. CONSORTI, *La disciplina dell'impresa sociale*, cit., p. 470.



neanche dalla confessione di appartenenza o perché il riconoscimento non è stato mai richiesto o perché mai *laudatae vel commendatae* (es. mere associazioni private), che esistono a prescindere da qualsiasi intervento dell'autorità ecclesiastica e che, pertanto, si sottraggono ai controlli di questa per essere disciplinati dalle leggi civili²².

Come è stato rilevato in dottrina, "l'organizzazione che persegue finalità anche lato sensu religiose ... esiste senza che debba necessariamente (ai fini della sua specifica soggettività) collegarsi ad una confessione"²³.

Riferendoci in questa sede solo alla realtà della confessione cattolica, non si può negare la presenza di imprese sociali (nonché di Onlus successivamente trasformate in imprese sociali), che nascono da mere organizzazioni di ispirazione religiosa sorte su iniziativa di laici ma anche di chierici e non solo da enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o da enti ecclesiali che possano fregiarsi della qualifica di "cattolici".

In effetti, ad esempio, la costituzione di un'associazione, come strumento per la realizzazione della missione del laico nella Chiesa e nel mondo²⁴, non necessita di un riconoscimento formale né canonico, né civile. Così come non mancano associazioni o fondazioni di ispirazione religiosa che, pur non essendo riconosciute come cattoliche dall'autorità ecclesiastica, vedono come promotore e rappresentate legale *pro tempore* proprio la figura di un chierico.

Nella società odierna, più che mai, esigenze contingenti da un lato e la normativa statuale incentivante dall'altro hanno consentito ad enti ed associazioni di ispirazione religiosa italiani di apportare un significativo contributo in vari settori di attività di rilevanza sociale, dall'istruzione fino all'assistenza socio-sanitaria, un tempo riservati esclusivamente allo Stato²⁵.

²² M. TEDESCHI, *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1994, p. 543.

²³ A. FUCCILLO, *Disciplina dell'impresa sociale*, cit., p. 322, nota 44. Lo stesso Autore analiticamente individua i soggetti destinatari delle norme di cui di volta in volta ne evidenzia i profili applicativi conformemente all'art. 20 Cost. (cfr. *ivi*, p. 327).

²⁴ Il dovere specifico del fedele laico, trasfuso nel can. 225, par. 2, consiste "nell'animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari".

²⁵ A. ZANOTTI, *Le modificazioni delle organizzazioni ecclesiastiche e i nuovi poteri*, nel vol. *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali*, a cura di Giovanni Cimbalo, José Ignacio Alonso Pérez, Giappichelli, Torino, 2005, p. 331; sulle associazioni di promozione sociale cfr. P. CAVANA, *Verso nuove forme di organizzazione religiosa*



Ciò a prescindere dalla configurazione giuridica che tali enti possano assumere; alle associazioni a carattere meramente civile²⁶ si affiancano associazioni private di fedeli dotate o meno di personalità giuridica ai sensi del diritto canonico²⁷, o ancora fondazioni.

Le considerazioni che precedono portano a ritenere che il singolo cittadino, animato dalla volontà di svolgere attività di impresa sociale religiosamente caratterizzata trovi nella realtà associativa un appropriato ed efficace

“strumento tecnico-giuridico con cui realizzare strutture più complesse, nelle quali possano trovare più ampia e più efficace esplicazione le funzioni propriamente laicali. E ancora: il fenomeno associativo è strumento attraverso cui l'individuo, nel perseguimento di determinate finalità, cerca di superare i propri limiti e di esaltare le proprie potenzialità”²⁸. Per tale ragione si dice che le associazioni rappresentano la proiezione delle condizioni personali²⁹.

3. - Rinnovata centralità di “frate sole” nel III millennio: le parrocchie e il fotovoltaico

Fin dal Medioevo il monastero come realtà di per sé autosufficiente di vita religiosa, cui si accompagnano le diverse attività a cui i monaci in esso si dedicano, costituisce un modello di società e di economia civile e

nell'ordinamento italiano: le associazioni di promozione sociale con «finalità di ricerca etica e spirituale», in Il Diritto Ecclesiastico, n. 1, 2003, pp. 493-531.

²⁶ Vi sono associazioni, fondazioni, comitati, ONG, Onlus di ispirazione cristiana che sono organismi più civili che ecclesiali, anche quando l'iniziativa è promossa da cristiani. Cfr. **C.E.I. COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'APOSTOLATO DEI LAICI**, *Nota pastorale Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni*, 22 maggio 1981, n. 11, e le considerazioni svolte da **L. NAVARRO**, *Il carattere ecclesiale delle associazioni dei fedeli, Ius Ecclesiae*, n. 6, 1994, p. 302. Sulla espansione dell'autonomia privata dei movimenti ecclesiali e sulla comunione ecclesiale cui questi sono tenuti, cfr. **R. BACCARI**, *Il diritto di associazione dei laici nell'ordinamento canonico*, in *Scritti minori*, I, Cacucci, Bari, 1997, p. 353; **ID.**, *Associazioni laicali*, in *Scritti minori*, cit., p. 468.

²⁷ Nel primo caso può trattarsi, ad esempio, di associazioni private di fedeli riconosciute dall'autorità ecclesiastica tramite la *recognitio statutorum* di cui al can. 299 § 3. Le caratteristiche di tali enti e le differenze con le associazioni dotate di personalità giuridica sono illustrate in **L. NAVARRO**, *Diritto di associazione e associazione di fedeli*, Giuffrè, Milano, 1999, *passim*.

²⁸ **L. NAVARRO**, *Diritto di associazione*, cit., p. 100.

²⁹ **G. DALLA TORRE**, *Ecclesialità e ministerialità nelle associazioni laicali*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 87, n. 4, 1998, p. 550.



solidaristica; il Todeschini infatti definisce i monasteri come “esempi viventi di gestione amministrativa³⁰, o anche palestra economica”³¹.

In altre parole il monastero, quale modello organizzativo socio-economico destinato a normare la vita dei religiosi e orientato nella salvifica prospettiva celeste, finisce con l’assurgere un ruolo paradigmatico anche per la vita terrena dell’intera comunità di credenti³².

«Non si tratta dunque, nei testi monastici delle origini, di proporre ai “laici” un modello di ripudio dei beni del mondo, ma piuttosto di realizzare praticamente e quotidianamente, all’interno del monastero, “città ideale” fuori della città, un insieme di comportamenti di cui i “laici” potranno fruire»³³.

Un riverbero significativo del ruolo del monastero come paradigma di vita cristianamente orientata è costituito dalla previsione, presente nei testi normativi prodotti per i monaci italiani dell’inizio del VI secolo, in base a cui il *surplus* dei prodotti agricoli, frutto del lavoro dei monaci, può essere rivenduto all’esterno, immesso dunque “nella società dei laici alimentandone il mercato, a patto però che questa rivendita avvenga a prezzi più bassi di quelli correnti”³⁴.

³⁰ G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età moderna*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 27.

³¹ G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio*, cit., p. 27.

³² G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio*, cit., pp. 17-18.

³³ G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio*, cit., p. 20. Zamagni in proposito parla di una *tensione vitale* che si realizzava tra il monastero e la città degli uomini (cfr. L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 32).

³⁴ G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio*, cit., pp. 36-37. Lo stesso Autore precisa: «Il soggetto monastico ... si presenta...come un operatore che, pur riconoscendo l’esistenza di un prezzo di mercato “giusto”, ne prescinde per ragioni morali» (*Ibidem.*, p. 38). Molto efficacemente l’Autore distingue al riguardo ciò che è *utile* all’interno del monastero da ciò che è *superfluo*: “Il risultato è che la descrizione dell’avere dei monaci, dei cristiani “perfetti”, oscilla costantemente tra una rappresentazione di modalità di funzionamento direttamente utili per il monastero (le terre del monastero vengono coltivate perché i monaci e i dipendenti del monastero possano mangiare e vestirsi) e la rappresentazione di modalità di funzionamento indirettamente all’origine di un sistema di transazioni e scambi esterno al monastero (le eccedenze agricole del monastero, o i prodotti degli artigiani del monastero, ove sovrabbondanti, possono essere venduti all’esterno)” (*Ibidem.*, p. 39). Sempre il Todeschini, in *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato* (il Mulino, Bologna, 2004, p. 17 ss), individua “due modelli di imprenditorialità monastica”: quella dei monaci benedettini dell’Ordine di Cluny, e quella dei monaci, sempre benedettini dell’Ordine di Citeaux. Il primo modello, quello cluniacense, è definito come “economicamente perdente” in quanto la tesaurizzazione dei beni in oggetti di lusso ed edifici sfarzosi



Esempio moderno non solo di economia civile, ma anche di buona gestione dell'energia, delle risorse e della salvaguardia dell'ambiente è rappresentato dal consorzio³⁵ di sette parrocchie della Diocesi di Mantova, che hanno dato vita ad un'impresa "verde", le quali tra le attività proposte dalla normativa sull'impresa sociale hanno scelto di svolgere quella nel settore dell'ambiente e dell'ecosistema, in particolare nel settore della produzione e vendita di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici integrati³⁶, inaugurati il 2 ottobre 2010.

Definito da autorevole dottrina come un "nuovo bene giuridico"³⁷, l'impianto fotovoltaico è un prodotto della più evoluta tecnologia finalizzato alla fruizione della energia solare.

Le parrocchie consorziate perseguono un duplice scopo: produrre energia pulita, con un impatto ambientale positivo connesso alla notevole riduzione dell'uso di prodotti petroliferi e al calo di emissioni in atmosfera di anidride carbonica e polveri sottili; altro scopo, che ci riguarda più da vicino per la sua rilevanza tecnico-scientifica, è quello di utilizzare il ricavato derivante dalla vendita dell'energia elettrica prodotta a GSE S.p.A. (Gestore Servizi Energetici)

avrebbe come conseguenza l'immobilizzazione della ricchezza; il secondo, quello cistercense, è invece definito "vincente" in quanto orientato verso scelte economiche più produttive operate attraverso il reinvestimento dei profitti dell'Ordine. Il pauperismo francescano diviene un vero e proprio "oggetto giuridico" con la Bolla pontificia *Quo elongati* del 1230 (*ibidem.*, p. 77).

³⁵ L'art. 4, comma 2 del d.lgs. 155/2006 fa riferimento a "gruppi di imprese sociali".

³⁶ I sette impianti distinti, sono rispettivamente intestati a sette singole parrocchie dell'area del Basso Mantovano, per una potenza complessiva di 1.206, 52 KW. Le parrocchie coinvolte sono: Natività della Beata Vergine Maria di Moglia di Sermide, Assunzione della Beata Vergine Maria di Ostiglia, San Lorenzo Martire di Quingentole, San Bartolomeo Apostolo di Quistello, San Giovanni Battista di San Giovanni del Dosso, San Francesco d'Assisi di Schivenoglia e SS. Pietro e Paolo Apostolo di Sermide, tutte site nel Comune di Sustinente. Tale intervento produrrà un'energia totale annua di un milione e mezzo di kWh (sufficienti al fabbisogno di circa quattrocento famiglie) distribuito su una superficie di pannelli fotovoltaici di 8.344, 13 mq pari a 4.309 pannelli. La produzione di energia elettrica derivante da energia solare consentirà in un anno un risparmio dell'emissione in atmosfera di anidride carbonica, pari a quasi settecentocinquantamila kg corrispondenti ad una riduzione di petrolio di duecentottanta tonnellate. Cfr. **V. CORRADO**, *La chiesa parrocchiale di Sustinente*, in *Gazzetta di Mantova*, 24 settembre 2010.

³⁷ **G. TUCCI**, *Impianti fotovoltaici e garanzie sui beni dell'azienda*, in *Rivista di Diritto privato*, n. 1, 2010, p. 25. L'autore si sofferma sull'impianto fotovoltaico come possibile oggetto di garanzia sui beni dell'azienda e qualifica i pannelli solari e gli impianti fotovoltaici come beni mobili ex art. 812 cod. civ. (*ibidem.*, pp. 39-41).



per realizzare opere di manutenzione e conservazione dei sette edifici di culto e delle annesse strutture³⁸.

Richiamando le considerazioni già sviluppate a proposito dell'ente ecclesiastico imprenditore, possiamo senza dubbio ritenere che la produzione di energia elettrica da parte degli enti parrocchiali consorziati non assorbe, né offusca il fine di religione e di culto per essi costitutivo ed essenziale, anzi si pone come strettamente connessa e strumentale e, pertanto, compatibile con la struttura e la finalità dell'ente ecclesiastico-parrocchia³⁹.

Sotto altro profilo tale realtà costituisce prova tangibile dell'operatività del principio di eguaglianza tra chierici e laici, sancito dal Concilio Vaticano II e richiamato da Giovanni Paolo II il quale ha messo in evidenza che anche i chierici (oltre ai laici) possono svolgere attività di natura secolare, come "compito aggiuntivo o eccezionale"⁴⁰.

È vero che il decreto legislativo sull'impresa sociale ha subito critiche per il fatto che non prevede agevolazioni fiscali:

"Nello specifico un dato normativo balza all'attenzione, ed è l'art. 18 del decreto, in cui si può registrare, se non una definitiva smentita, un'occasione mancata per dar forza alla tesi che, dal combinato disposto degli artt. 9 e 2 Cost., trae argomento per giustificare strumenti fiscali ed incentivi pubblici a favore di iniziative private volte alla protezione della natura, tra cui le riserve naturali private o le oasi naturali gestite da non profit organizations"⁴¹.

È tuttavia pur vero che l'impresa sociale costituisce una forma giuridica, sia pur perfettibile, mediante la quale possono trovare compimento e attuazione iniziative di economia civile.

Conformemente alla prescrizione normativa riguardante la costituzione di impresa sociale dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, le parrocchie interessate hanno provveduto a depositare presso il registro delle imprese i regolamenti, opportunamente

³⁸ In particolare è prevista la realizzazione di sette nuovi impianti di riscaldamento ed una ristrutturazione del tetto di una chiesa.

³⁹ Sulla compatibilità dell'attività svolta dalla parrocchia e attività d'impresa sociale cfr. **A. FUCCILLO**, *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!*, in *Il Diritto ecclesiastico*, n. 2, 1995, pp. 463-477.

⁴⁰ Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso all'Angelus*, 15 marzo 1987, documento consultabile sul sito web *www.vatican.va*.

⁴¹ **A. BUCELLI**, *Disciplina dell'impresa sociale. Commento al decreto legislativo 155/2006*, in *N.L.C.C.*, n. 1, 2007, pp. 348-349.



sottoscritti dai parroci *pro tempore*, tutti pressoché identici nel loro contenuto⁴².

In detti regolamenti in premessa è messo in evidenza che lo svolgimento di attività secondaria di natura commerciale deve essere inteso quale completamento dell'esercizio dell'attività di religione o di culto, attività principale e istituzionale di ciascuna parrocchia. Ancora nel regolamento è indicata come attività di utilità sociale prescelta dalle parrocchie la "produzione di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili, su terreni detenuti a titolo di proprietà, o comodato, o affitto o in leasing"⁴³.

Meritevoli di specifico richiamo sono l'art. 4 dei Regolamenti, secondo cui è prevista la possibilità di "destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria in generale, o ad incremento e/o salvaguardia e recupero del patrimonio dell'Ente"⁴⁴; nonché l'art. 5, che contempla la possibilità di effettuare erogazioni liberali perseguendo scopi di utilità sociale⁴⁵.

4. - Il Magistero della Chiesa cattolica in tema di salvaguardia dell'ambiente

L'evoluzione degli interventi magisteriali in tema di ambiente sembra svilupparsi parallelamente alle sempre più pressanti istanze formulate non solo a livello internazionale⁴⁶ ma anche a livello interno⁴⁷ per la salvaguardia del pianeta.

⁴² Ad eccezione della parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostolo di Sermide, in cui è prevista anche l'attività di «Gestione del Cinema Parrocchiale Multisala, con Bar interno, noleggio sale cinematografiche per convegni, dibattiti, sala di televideoconferenza, rappresentazioni televisive su grandi schermi, mediante la struttura denominata "Cinema Capitol Multisala" con contabilità separata». Cfr. art. 1) Regolamenti *ex art.* 5, comma 4 del d.lgs. 155/2006 delle parrocchie su indicate, depositati presso il registro delle imprese della C.C.I.A. di Mantova.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ivi*, art. 4.

⁴⁵ *Ivi*, art. 5.

⁴⁶ Cfr. Dichiarazione di Stoccolma del 16 giugno 1972 della Conferenza dell'ONU sull'ambiente umano consultabile in www.unep.org; cfr. altresì la Risoluzione 44/228 dell'Assemblea Generale dell'ONU del 22 dicembre 1989 consultabile in www.un.org, che fa proprie le conclusioni del rapporto Brundtland con specifico riferimento all'inscindibile connubio tra sviluppo e ambiente; cfr. il *Report* della Conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro il 3-14 giugno 1992, consultabile in www.un.org. Deve ricordarsi la Conferenza dell'ONU svoltasi a Kyoto in Giappone nel dicembre del 1997 nell'ambito della quale si approvò, per consenso, la decisione (1/CP.3) per l'adozione di un Protocollo, il Protocollo di Kyoto della



In tale contesto si inserisce l'iniziativa delle parrocchie del mantovano, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente, anzi, "del

Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (consultabile in www.unfccc.int) secondo il quale i paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008–2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990. Questi impegni, giuridicamente vincolanti, produrranno una reversione storica della tendenza ascendente delle emissioni che detti paesi hanno da circa 150 anni. Per un approfondimento sul tema cfr. **G. GARAGUSO, S. MARCHISIO**, *Rio 1992: Vertice per la Terra*, Franco Angeli, Milano, 1993. Con specifico riguardo alla posizione della Comunità Europea occorre segnalare tra gli atti più significativi la Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002 (consultabile in ww.eur-lex.europa.eu), relativa all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto, la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra all'interno dell'Unione Europea.

⁴⁷ Prima della revisione dell'art. 117 Cost. (operata dalla Legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3, modificativa della Parte seconda del Titolo V della Costituzione) non si trova alcuna menzione del termine «ambiente» nella nostra Carta Costituzionale. Pertanto la tutela dell'ambiente veniva riconosciuta come diritto fondamentale della persona umana dal combinato disposto dell'art. 9, 2° comma della Costituzione, (in cui è previsto che «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»), dell'art. 2 Cost. (che tutela il diritto all'integrità fisica o alla salute, cioè a vivere in un ambiente sano) e dell'art. 32 Cost. (che impone alla Repubblica italiana di tutelare la «salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...».) Sull'argomento cfr. **L. MEZZETTI**, *Manuale di diritto ambientale*, Cedam, Padova, 2001, p. 103; **G. CORDINI**, *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in *Rivista Giuridica dell'ambiente*, 5, 2009, pp. 611-633.

L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha contribuito in modo determinante ad un compiuto riconoscimento della tutela dell'ambiente; al riguardo meritano menzione le sentenze della Corte Costituzionale nn. 151 e 153 del 1986 in cui è affermato espressamente che l'ambiente è un valore costituzionale (definito anche "primario") che informa, insieme agli altri valori costituzionali, il nostro ordinamento, indipendentemente dalla presenza di una esplicita base testuale in Costituzione. Corollario di una sempre più intensa valorizzazione della tutela dell'ambiente è costituito dall'istituzione prima del Ministero per i beni culturali e ambientali (Legge del 29 gennaio 1975 n. 5) e successivamente del Ministero dell'ambiente (Legge dell'8 luglio 1986 n. 349). Con la riforma del Titolo V della Costituzione la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è stata introdotta tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma, lett. s), mentre vengono affidate alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni le materie che presentano forti profili di connessione con la tutela degli equilibri ecologici (art. 117, 3° comma), quali ad esempio, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la tutela della salute, ecc. In argomento cfr. **G. MANFREDI**, *Il riparto delle competenze in tema di ambiente e paesaggio dopo la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 18, fasc. 3-4, 2003, pp. 515-522.



creato", volendo adoperare una terminologia tipicamente confessionale⁴⁸.

L'invito a privilegiare e valorizzare le energie rinnovabili e pulite (inteso nel senso di un "impegno ecumenico" per una vera e propria "conversione ecologica"), è il *leit motiv* costantemente presente nei Messaggi della Conferenza Episcopale Italiana in occasione della Giornata per la salvaguardia del Creato che si ricorda il 1° settembre di ogni anno⁴⁹, va di pari passo con l'esortazione tesa al mutamento delle condizioni e degli stili di vita più sani e rispettosi della natura⁵⁰, attraverso l'educazione alla responsabilità etica nell'economia e all'uso saggio delle tecnologie⁵¹.

I primi interventi magisteriali in tema di ambiente⁵² risalgono agli anni '70, quando Paolo VI nella lettera apostolica *Octogesima adveniens*⁵³ per un verso, e il Sinodo sulla giustizia⁵⁴ per altro verso,

⁴⁸ L'espressione "salvaguardia del creato" nasce con l'Assemblea del Concilio Ecumenico delle Chiese (CEC), tenutasi a Vancouver nel 1983. A seguito dell'appello rivolto a tutte le chiese, lanciato in quella sede, per un impegno comune per la giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato, si è avviato un processo ecumenico di riflessione che è poi culminato, come vedremo nelle Assemblee di Basilea (1989) e Seul (1990). Cfr. **S. MORANDINI**, *Salvaguardia del creato*, nel vol. *Responsabilità per il creato. Un sussidio per le comunità*, a cura dell'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro – Servizio nazionale per il progetto culturale, Elledici, Torino, 2002, p. 123.

⁴⁹ Cfr. **C.E.I.**, *In una terra ospitale*, cit., n. 3; **C.E.I.**, *Custodire il Creato, per coltivare la pace* (Messaggio per la 5ª Giornata per la salvaguardia del Creato, 1° settembre 2010), n. 3; **C.E.I.**, *Laudato si', mi' Signore...*, (Messaggio per la 4ª Giornata per la salvaguardia del Creato, 1° settembre 2008), n. 2; **C.E.I.**, *Una nuova sobrietà per abitare la terra*, (Messaggio per la 2ª Giornata per la salvaguardia del Creato, 1° settembre 2007), n. 2; **C.E.I.**, «Dio pose l'uomo nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Messaggio per la 1ª Giornata per la salvaguardia del Creato, 1° settembre 2006), n. 3.

⁵⁰ In quest'ottica sembra porsi il discorso dell'Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons. **B. FORTE**: «la responsabilità "ecologica", che la creatura libera e consapevole è chiamata ad avere verso ciascuna delle creature di Dio e verso l'insieme della "casa", che è il mondo, si radica propriamente in una "spiritualità ecologica", nel rapporto cioè alla divina "casa" dell'universo creato...L'etica come "comportamento"...rimanda pertanto all'etica come "dimora"» (Genova, 19 gennaio 2011, *La creazione e le origini del mondo*).

⁵¹ Cfr. **C.E.I.**, *In una terra ospitale, educiamo all'accoglienza* (Messaggio per la 6ª Giornata per la salvaguardia del Creato, 1° settembre 2011), n. 1.

⁵² **G. FILIBECK**, *Il diritto dell'uomo ad un ambiente sano e sicuro nell'insegnamento sociale della Chiesa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, n. 3, 2002, pp. 441-445.

⁵³ "Attraverso uno sfruttamento sconsiderato della natura l'uomo rischia di distruggerla e di essere a sua volta vittima di siffatta degradazione", **PAOLO VI**, Lett. apost. *Octogesima adveniens* in occasione dell'80° anniversario dell'Enciclica *Rerum Novarum*, 14 maggio 1971, n. 21, in *AAS*, 63,1971, pp. 401-441

⁵⁴ "Ci sembra, inoltre, degno di essere sottolineato l'oggetto di una nuova preoccupazione mondiale, di cui si tratterà per la prima volta nella Conferenza



segnalavano la novità e la gravità del problema ecologico⁵⁵. Da questa fase, in cui il Magistero stigmatizza la rilevanza della questione, si passò successivamente alla specifica attenzione della Chiesa sui temi dell'ambiente e dell'ecologia⁵⁶, declinata in termini di responsabilità "ambientale" di ogni uomo, tanto che nel 1989 il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli nella persona del Patriarca Ecumenico Dimitrios I di fronte alla distruzione in atto della creazione, proclama il 1° settembre di ogni anno giornata di protezione dell'ambiente⁵⁷.

Nel 1981 l'episcopato tedesco emanava un importante documento sul *Futuro della creazione* in cui si evidenziava la necessità del rapporto solidale tra l'uomo e la creazione, perché "solo nel comportamento responsabile verso il mondo degli animali, delle piante e delle cose...può vivere...senza diventare schiavo delle sue manie di

sull'ambiente umano, che avrà luogo a Stoccolma nel giugno del 1972. Non è chiaro in qual modo le nazioni più ricche possano sostenere la pretesa di aumentare le proprie rivendicazioni materiali, se per le altre ne deriva la conseguenza o di rimanere nella miseria, o di correre pericolo di distruggere gli stessi fondamenti fisici della vita del mondo. Coloro che già sono ricchi, son tenuti a far proprio uno stile di vita meno materiale, con minore sperpero, in modo da evitare la distruzione di quel patrimonio, nel quale tutti debbono aver parte, in assoluta giustizia, insieme con tutti gli altri membri del genere umano" Sinodo dei Vescovi sulla Giustizia nel mondo, 1971, Documento finale, 7, consultabile sul link www.2progettoculturale.it del sito web della CEI.

⁵⁵ Nel 1974, a Bucarest, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, nel contemperare le esigenze di sviluppo e di tutela ambientale, evidenziava che quest'ultima non potesse realizzarsi a danno dello sviluppo dei poveri, ma piuttosto utilizzando risorse disponibili. **S. MORANDINI**, *Le Chiese rispondono alla questione ambientale*, nel vol. *Responsabilità per il creato*, cit., p. 74. Dal 1979 S. Francesco d'Assisi è patrono dei cultori dell'ecologia e il Suo Cantico delle Creature non solo esprime l'amore per la creazione, ma evidenzia anche come ogni essere vivente, compreso l'uomo, opera per la vita dell'altro. Il rapporto di «parentela» con gli elementi ("frate Sole", "sora Luna e le stelle", "frate Vento", "sor Acqua") rendono il Cantico delle Creature attuale nell'ottica della risoluzione dei problemi ambientali anche attraverso l'utilizzo di energia pulita. In questa prospettiva cfr. **F. BATTISTUTTA**, *Il Cantico delle Creature. Fedeltà alla terra e salvezza dell'uomo*, Pazzini Editore, Villa Verrucchio (RN), 2009.

⁵⁶ Sempre più crescente l'attenzione della Chiesa all'istanza sulla salvaguardia del creato ad esempio in Italia, cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA**, *La questione ambientale*, *Regno Doc.*, n. 33, 1988, pp. 631-635; nel mondo cfr. **CONFERENZA DELLE CHIESE EUROPEE E CONFERENZA DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE**, *Basilea. Giustizia e Pace* a cura di A. Filippi, EDB, Bologna, 1989; cfr. anche **CEC - Assemblea di Seoul**, *Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato. Documento finale*, in *Regno Doc.*, 35, 1990, pp. 350-376.

⁵⁷ **PATRIARCATO ECUMENICO DI COSTANTINOPOLI, PATRIARCA ECUMENICO DIMITRIOS I**, *Lettera enciclica 1989*, 1° settembre 1989, consultabile sul link www.2progettoculturale.it del sito web della CEI.



grandezza"⁵⁸. La responsabilità dell'umanità in tal senso viene ancora una volta ribadita, sempre in Germania, da un altro significativo documento del 1985, emanato congiuntamente dalla Chiesa cattolica e da quella Evangelica⁵⁹.

Una tappa importante del percorso magisteriale in esame è segnata dalla *Sollicitudo rei socialis* (1987), in cui Giovanni Paolo II mostrando contezza della limitatezza delle risorse energetiche disponibili, non tutte rinnovabili, poneva in inscindibile correlazione l'uso delle risorse naturali con il rispetto delle esigenze morali⁶⁰.

Dopo i primi richiami risalenti agli anni '70 cui faceva seguito, negli anni '80, la propugnata responsabilità verso l'ambiente di ogni uomo, con il Messaggio per la giornata della pace del 1990⁶¹, Giovanni Paolo II proponeva una soluzione alla crisi ambientale considerata come una "sofferenza della terra" nell'ottica della dimensione morale, la quale esige una responsabilità solidale degli uomini nel mutamento degli stili di vita nell'ambito della società. Soltanto un anno dopo il Pontefice ritornerà ad occuparsi della tematica evidenziando, proprio nella *Centesimus Annus* che un uso sconsiderato delle risorse ambientali da parte dell'uomo finisce col provocare la ribellione della natura⁶².

Corollario ai rinnovati moniti pontifici sull'ambiente è il ruolo centrale assunto dalla Santa Sede alla Conferenza mondiale delle

⁵⁸ **EPISCOPATO TEDESCO**, *Futuro della creazione, futuro dell'umanità*, 23 settembre 1981.

⁵⁹ **CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, CHIESA EVANGELICA TEDESCA**, *Assumersi la responsabilità della creazione*, 14 maggio 1985, nn. 29-30. Nello stesso anno Giovanni Paolo II nel Suo *Discorso al Centro delle Nazioni Unite* (18 agosto 1985, Nairobi - Kenya) invitava ad esercitare un dominio sul creato per il bene di tutta l'umanità (n. 4).

⁶⁰ **GIOVANNI PAOLO II**, Enc. *Sollicitudo rei socialis*, par. 34, in *Enchiridion Vaticanum*, 10, pp. 1694-1825. Giovanni Paolo II coglie la presenza nel creato di "leggi non solo biologiche, ma anche morali, che non si possono impunemente trasgredire".

⁶¹ **GIOVANNI PAOLO II**, *Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato*, Messaggio per la giornata della pace 1990, 8 dicembre 1989, documento consultabile sul sito *web www.vatican.va*.

⁶² **GIOVANNI PAOLO II**, *Centesimus Annus*, 1 maggio 1991, par. 37, in *Enchiridion Vaticanum*, 13, pp. 128-131. Queste le parole usate dal Pontefice: "Del pari preoccupante, accanto al problema del consumismo e con esso strettamente connessa, è la questione ecologica. L'uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, più che di essere e di crescere, consuma in maniera eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua stessa vita. Alla radice dell'insensata distruzione dell'ambiente naturale c'è un errore antropologico, purtroppo diffuso nel nostro tempo. ... Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell'opera della creazione, l'uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione della natura, piuttosto tiranneggiata che governata da lui".



Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992⁶³.

Nel terzo millennio l'intervento della Chiesa sulle tematiche ambientali diviene ancora più incisivo. Giovanni Paolo II torna a più riprese ad evidenziare l'esigenza di una "conversione ecologica"⁶⁴, nel ribadire la necessità per il credente di "contemplare il creato, così che la natura diventa quindi un evangelo che ci parla di Dio"⁶⁵.

La *Charta Oecumenica* (aprile 2001) dimostra come la questione ambientale è diventata ormai oggetto di dialogo ecumenico in tutta Europa⁶⁶.

⁶³ In quella occasione fu sottoscritta la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento climatico, proposta dall'O.N.U. Si esprime criticamente rispetto alla Convenzione Quadro **A. MIGLINO**, *Una comunità mondiale per la tutela dell'ambiente*, in *Archivio Giuridico*, n. 4, 2007, pp. 563-579. L'autore ritiene che i trattati o le raccomandazioni internazionali non possono considerarsi come strumenti idonei a risolvere le emergenze ecologiche del pianeta. Egli propone la soluzione attraverso l'istituzione di un organismo, ovvero di una vera e propria "autorità mondiale per la tutela ecologica", che possa autorevolmente assumere decisioni vincolanti nei confronti di tutti gli Stati della comunità internazionale con poteri a carattere transazionale e sussidiario. Ricordiamo che la Santa Sede a Rio de Janeiro ha avuto un ruolo di primo piano con una serie di interventi tra cui deve ricordarsi Agenda 21 (che pur non essendo giuridicamente vincolante contiene un ampio programma d'azione in cui emerge la stretta connessione tra ambiente e pace, coerente con l'accordo raggiunto dagli Stati partecipanti alla Conferenza di Rio. La tematica è stata altresì affrontata dalla Conferenza delle Chiese Europee (KEK) - Consiglio delle Conferenze episcopali europee (CCEE) nella Seconda Assemblea Ecumenica Europea (AEE2) Graz, Austria, 23-29 giugno 1997, il cui Documento finale 1 è consultabile sul sito www.cec-kek.org.

⁶⁴ **GIOVANNI PAOLO II**, Udienza generale, mercoledì 17 gennaio 2001, *L'impegno per scongiurare la catastrofe ecologica*, consultabile sul sito [web www.vatican.va](http://www.vatican.va); Il Pontefice al par. 4 così si esprime: «Occorre, perciò, stimolare e sostenere la "conversione ecologica", che in questi ultimi decenni ha reso l'umanità più sensibile nei confronti della catastrofe verso la quale si stava incamminando».

⁶⁵ **GIOVANNI PAOLO II**, Udienza generale, mercoledì 26 gennaio 2000, *La gloria della Trinità nella creazione*, par. 5, consultabile sul sito [web www.vatican.va](http://www.vatican.va).

⁶⁶ **CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE (CCEE), CONFERENZA DELLE CHIESE EUROPEE (CEC)**, *Charta Oecumenica, Linee guida per la crescita della collaborazione tra le Chiese in Europa*, Strasburgo, 22 aprile 2001, consultabile sul sito www.cec-kek.org. Nel documento al par. 9 si afferma che: "Guardiamo tuttavia con apprensione al fatto che i beni della terra vengono sfruttati senza tener conto del loro valore intrinseco, senza considerazione per la loro limitatezza e senza riguardo per il bene delle generazioni future. ... Raccomandiamo l'istituzione da parte delle Chiese europee di una giornata ecumenica di preghiera per la salvaguardia del creato. Ci impegniamo a ... sostenere le organizzazioni ambientali delle Chiese e le reti ecumeniche che si assumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione".



Ancora, nel par. 2 delle Conclusioni della terza conferenza dei responsabili per l'ambiente presso le Conferenze Episcopali d'Europa (Badin – Slovacchia, 17-20 maggio 2001) si dà rilievo ad alcune iniziative ecclesiali fra cui spiccano i “fondi” o “banche etiche” che prevedono investimenti in progetti a sostegno dell'ambiente e dello sviluppo, alla gestione ecologica dei terreni e degli edifici di proprietà della Chiesa, ai contratti quadro per forniture di energia che provenga da fonti rinnovabili, ai monasteri come “luoghi di vita sostenibile”⁶⁷. Nel paragrafo 3 dello stesso documento si evidenzia che nel percorso verso l'ecosostenibilità assume centralità la coalizione delle forze su base ecumenica, già avviata con la firma della *Charta Oecumenica* a Strasburgo il 22 aprile 2001⁶⁸.

Significativi con riguardo alla tematica qui affrontata sono altresì i risultati della sesta consultazione degli incaricati per l'ambiente delle Conferenze Episcopali d'Europa sul tema *La responsabilità delle chiese e delle religioni per la creazione* (Namur - Belgio 3-6 giugno 2004), a margine della quale si è posta in evidenza la concorde valutazione delle chiese cristiane della “responsabilità per il Creato come sfida centrale per il futuro della società”⁶⁹.

Imprescindibile punto di riferimento magisteriale è il n. 470 del Compendio della Dottrina sociale della Chiesa⁷⁰ in cui si pone in evidenza il nesso tra “soluzione del problema ecologico” e attività economica maggiormente rispettosa dell'ambiente, in modo da

⁶⁷ **CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE (CCEE)**, *Conclusioni della terza conferenza dei responsabili per l'ambiente presso le Conferenze episcopali d'Europa sul tema: “Stili di vita cristiani e sviluppo sostenibile”*, Badin, Slovacchia 17-20 maggio 2001, documento consultabile sul sito web www.ccee.ch.

⁶⁸ **CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE (CCEE)**, *Conclusioni della terza conferenza*, cit., par. 4. Anche le Chiese di Oltre Oceano hanno dimostrato di essere allo stesso modo sensibili al problema della salvaguardia del creato; v. Episcopato del bacino del Columbia (USA - Canada), *Dichiarazione Il bacino del fiume Columbia: Rispetto per la creazione e bene comune*, in *Il Regno Documenti* 2001, 46, pp. 498-507.

⁶⁹ **CONSIGLIO DELLE CONFERENZE EPISCOPALI EUROPEE (CCEE)**, Risultati della sesta consultazione degli incaricati per l'ambiente delle Conferenze Episcopali d'Europa su *La responsabilità delle chiese e delle religioni per la creazione*, Namur -Belgio 3-6 giugno 2004, par. 1, documento consultabile sul sito web www.ccee.ch. In detto documento, tra l'altro, nel par. 4 si è significativamente affermato che la libertà religiosa, tutelata dall'art. 51 della Costituzione europea, non è da intendersi come riferita alle sole “attività di culto, ma anche alla libertà e responsabilità di collaborare al bene della società e della politica”.

⁷⁰ Contenuto nel paragrafo IV, intitolato *Una comune responsabilità con riguardo alla salvaguardia dell'ambiente*. Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE**, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2005, pp. 258-259.



garantire un'equilibrata coesistenza delle "esigenze dello sviluppo economico con quelle della protezione ambientale", non mancando conclusivamente di avvertire che "in una prospettiva morale improntata all'equità e alla solidarietà intergenerazionale, si dovrà, altresì, continuare ... a identificare nuove fonti energetiche, a sviluppare quelle alternative"⁷¹.

Rinnovata centralità "alle questioni legate all'ambiente e alla sua salvaguardia intimamente connesse con il tema dello sviluppo umano integrale"⁷² è stata conferita da Benedetto XVI nell'Enciclica *Caritas in veritate*, in cui l'attuale Pontefice richiama la responsabilità per l'ambiente naturale di ciascun cristiano e della Chiesa e ricordando che «quando l' "ecologia umana" è rispettata dentro la società, anche l'ecologia ambientale ne trae beneficio»⁷³ ribadisce la necessità di un' "alleanza tra essere umano e ambiente"⁷⁴.

Nel *Messaggio per la giornata della Pace 2010* l'attuale Pontefice, riaffermando l'essenzialità della salvaguardia dell'ambiente⁷⁵, ricorda come l'attenzione alle tematiche ambientali sia stata avvertita già in passato sia da Paolo VI nella *Octogesima adveniens* sia da Giovanni Paolo II nel *Messaggio per la giornata della Pace 1990* ⁷⁶. Benedetto XVI nella consapevolezza dell'importanza di "energie di minore impatto ambientale"⁷⁷ e della "grande potenzialità dell'energia solare"⁷⁸ non manca di avvertire che

"la tecnica non è mai solo tecnica. Essa manifesta l'uomo e le sue aspirazioni allo sviluppo; esprime la tensione dell'animo umano al graduale superamento di certi condizionamenti materiali. La tecnica, pertanto...va orientata a rafforzare quell'alleanza tra essere umano e ambiente"⁷⁹.

Un chiaro riferimento all'importanza delle energie rinnovabili è presente, inoltre, nell'intervento dell'Osservatore Permanente della

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² L'espressione è di **BENEDETTO XVI**, Udienza generale, mercoledì 26 agosto 2009, *La salvaguardia del creato*, documento consultabile sul sito web www.vatican.va. Sull'argomento l'attuale Pontefice si è soffermato in numerosi scritti; per tutti cfr. **J. RATZINGER**, *In principio Dio creò il cielo e la terra*, Lindau, Torino, 2006.

⁷³ **BENEDETTO XVI**, *Caritas in Veritate*, par. 51, Città del Vaticano, 2009.

⁷⁴ **BENEDETTO XVI**, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008*, 7, documento consultabile sul sito web www.vatican.va.

⁷⁵ **BENEDETTO XVI**, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008*, cit., 7.

⁷⁶ **BENEDETTO XVI**, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008*, cit., 3.

⁷⁷ **BENEDETTO XVI**, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008*, cit., 9.

⁷⁸ **BENEDETTO XVI**, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008*, cit., 10.

⁷⁹ **BENEDETTO XVI**, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008*, cit., 10.



Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e Istituzioni Specializzate in occasione della tredicesima conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO):

“Sebbene la quantità assoluta dell'uso di energia rinnovabile mondiale sia aumentata in modo significativo, la percentuale delle energie rinnovabili nell'offerta primaria totale di energia a livello mondiale è aumentata solo marginalmente negli ultimi tre decenni. ... lo sviluppo di energie rinnovabili continua a essere una necessità umana, ecologica, economica e strategica”⁸⁰.

5. - Considerazioni conclusive

Il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d.lgs. n. 460/1997)⁸¹ e la disciplina sull'impresa sociale (d.lgs. n. 155/2006)⁸² rappresentano tangibili segnali di attenzione del legislatore ad una realtà, quale quella del terzo settore⁸³, in cui è forte e significativa la presenza del mondo religioso, che progressivamente diventa sempre più rilevante.

⁸⁰ Intervento di Monsignor M. Banach, Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e Istituzioni Specializzate in occasione della tredicesima conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO), Vienna, 10 dicembre 2009, documento consultabile sul sito *web www.vatican.va*.

⁸¹ Il decreto legislativo n. 460/1997 ha fatto espresso riferimento 1) alle associazioni religiose (art. 5, comma 1, lett. a), 2) alle associazioni (art. 5, comma 1 lett. b), punto 4-ter, 4-sexies; art. 5, comma 2, lett. f) o agli enti (art. 10, comma 7) riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, 3) agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili (art. 6, comma 4), 4) agli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (art. 10, comma 9, e art. 25, comma 2).

⁸² Il decreto legislativo n. 155/2006 include gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (art. 1, 3° comma), insieme a tutte le organizzazioni private, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1, 1° comma), gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (art. 1, 3° comma), insieme a tutte le organizzazioni private, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (art. 1, 1° comma).

⁸³ **P. CONSORTI**, *Identità giuridica del Terzo settore e dei suoi principali soggetti*, in *Non profit*, n. 3, 2010, pp. 21-31.



Legittima dunque l'ambizione degli enti ecclesiastici e delle associazioni religiosamente caratterizzate ad assumere un ruolo di primo piano nella competizione dei soggetti del terzo settore.

Benedetto XVI non ha mancato di riconoscere il proficuo contributo dato da iniziative economiche religiose e laicali, "realizzate da soggetti che liberamente scelgono di informare il proprio agire a principi diversi da quelli del puro profitto, senza perciò stesso rinunciare a produrre valore economico"⁸⁴.

La disciplina normativa dell'impresa sociale⁸⁵ dimostra come la forte richiesta avanzata negli anni '90 di ulteriori garanzie anche a favore del c.d. *for profit*⁸⁶ porti il mondo religioso a farsi imprenditore, non nel senso tradizionale del termine, ovvero utile a se stesso, ma nell'interesse della collettività⁸⁷. Come si rileva in dottrina, attraverso l'impresa sociale viene individuata la "forma" mediante cui il profilo del *non profit* si concilia con quello del *for profit*:

«Obiettivo dichiarato è la creazione di punti di "reciprocità solidale" nella società. La *mission* quella di coprirla di una fitta rete di imprese per l'appunto "sociali" che, riformandole di beni e servizi essenziali...ad un prezzo equo, riescono a far affermare un' "economia sociale" o "civile" in grado di prosperare insieme a quella di mercato»⁸⁸.

⁸⁴ **BENEDETTO XVI**, Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, n. 37.

⁸⁵ Cfr. **M.C. FOLLIERO**, *A costo zero»: il costo del solidarismo. Enti religiosi e non profit tra crisi delle risorse e giustiziabilità del principio di sussidiarietà*, in **AA.VV.**, *Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto*. Atti del Convegno di Ravenna, 4-6 maggio 2006, a cura di A. De Oto, F. Botti, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 286.

⁸⁶ Il *for profit*, a differenza del *non profit*, pur presupponendo l'esercizio di attività socialmente utili, ha come scopo, appunto, il profitto. Sull'evoluzione normativa dal riordino delle Ipab fino alla legislazione sull'impresa sociale v. **P. MONETA**, *L'evoluzione del diritto comune in materia religiosa nella legislazione nazionale* (Relazione al Convegno di studio *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Napoli, 27-28 maggio 2010), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2010, pp. 8-12.

⁸⁷ Il "bene comune" sebbene riguardi direttamente la persona, si rivolge alla comunità civile di cui essa fa parte in quanto esso rappresenta il fine stesso della società. Sul concetto di bene comune nel pensiero di Caterina da Siena da realizzarsi in "una società solidale, nella quale la solidarietà è fondamento dei vincoli sociali e dello stesso diritto positivo", cfr. **G. DALLA TORRE**, *Radici medievali dell'idea di bene comune*, in *Archivio Giuridico*, n. 1, 2010, pp. 11-12.

⁸⁸ Cfr. **M.C. FOLLIERO**, *A costo zero»: il costo del solidarismo. Enti religiosi e non profit tra crisi delle risorse e giustiziabilità del principio di sussidiarietà*, in *Federalismo*, cit., p. 286.



Tutto questo a condizione che lo Stato si limiti ad una funzione di controllo⁸⁹.

La visione utilitaristica caratterizzata dalla logica della competizione e dello scambio tra equivalenti, dove il mercato è il luogo in cui l'uomo è motivato a compiere un'azione solo dal *self-interest*⁹⁰, cede il passo ad un'altra visione di mercato che a questa si contrappone⁹¹.

All'impresa è chiesto di diventare *sociale* nella normalità della sua attività economica: ecco che si fa strada la proposta di un' "economia civile e di comunione"⁹², le cui caratteristiche principali vanno individuate nella "socialità umana" e nella "reciprocità"⁹³.

⁸⁹ La conseguente nascita della Banca Etica dimostra come si sia raggiunta la consapevolezza di dedicare uno specifico istituto bancario come strumento finanziario finalizzato al sostegno dei settori di interesse sociale. Sulla Banca Etica cfr. E. CASALE, *Banca «etica», la finanza alternativa*, in *Aggiornamenti sociali*, n. 5, 1996, pp. 387-394; F. CAPRIGLIONE, *Cooperazione di credito e «finanza etica»*, in *Banca borsa e titoli di credito*, n. 1, 1997, pp. 21-48; R. MILANO, *La finanza e la banca etica: economia e solidarietà*, Paoline, Milano, 2001; F. SALVIATO, *Ho sognato una banca: dieci anni sulla strada di Banca etica*, Feltrinelli, Milano, 2010.

⁹⁰ L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Economia civile*, cit., pp. 126-128.

⁹¹ V. TOZZI, *Istituzioni ecclesiastiche, caritative e non profit, loro rapporti con la Chiesa, lo Stato, la società civile ed il mercato*, nel vol. *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, Cedam, Padova, 2000, pp. 1627-1661.

⁹² Evidenzia Benedetto XVI che "Accanto all'impresa privata orientata al profitto, e ai vari tipi di impresa pubblica, devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti di impresa e dunque un'attenzione sensibile alla civilizzazione dell'economia. Carità nella verità, in questo caso, significa che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche che pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fine a sé stesso" (Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 38).

⁹³ L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Economia civile*, cit., p. 19. Gli Autori precisano che la nascita dei Monti di pietà, che possono essere considerati la prima grande istituzione di economia civile in cui risalta il principio di reciprocità, nascono per ragioni principalmente solidaristiche più che economiche, come mezzo di cura della povertà e di lotta all'usura (*Ibid.*, pp. 32-47). Si sostiene che il futuro dell'economia dovrà essere orientato «alla eu-economia, alla "buona economia"...la quale...non è una scienza "esatta", ma essenzialmente "umana"...L'auspicio...è che il mercato finanziario del dopo crisi possa essere effettivamente diverso. Fortemente ispirato ad alcuni valori di fondo, sempre più irrinunciabili: l'equità, la relazionalità, la reciprocità, la sussidiarietà, la solidarietà» (A. AZZI, *Riflessione sul ruolo dell'etica nell'economia*, in *Iustitia*, n. 4, 2009, pp. 404-405). Sulla rinnovata attenzione del mondo cattolico al rapporto tra etica ed economia cfr. M. D'ARIENZO, *Chiesa ed economia*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2009, pp. 214-224.



Il concetto di economia civile trae le sue origini nelle vicende che hanno portato alla nascita della c.d. società civile⁹⁴, cioè di quella “terra di mezzo”⁹⁵ che ha una sua autonomia rispetto allo Stato e all’individuo⁹⁶. Nel medioevo era il *populus ducens* (chierici e monaci) ad assumere un ruolo attivo nella Chiesa e nella società, residuando al *populus ductus* (laici) un ruolo passivo.

Ma anche attualmente, come si è potuto rilevare a proposito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle parrocchie del mantovano, i chierici possono svolgere attività di natura secolare in forza del principio di eguaglianza dei fedeli⁹⁷ come compito aggiuntivo o eccezionale.

Il cristiano ha come obiettivo una società fraterna e solidale ed auspica un mercato che non sia solo luogo dell’efficienza, ma anche luogo per praticare la socialità e soprattutto la reciprocità. Per questo va ricercata la realizzazione di beni, che, pur non avendo un preciso valore monetario, possono generare benessere e garantire una maggiore stabilità rispetto ai beni convenzionali⁹⁸.

Benedetto XVI nel Messaggio per la giornata mondiale della pace 2010 ha richiamato la *nuova solidarietà* propugnata da Giovanni Paolo II, connessa alla *solidarietà globale* da lui stesso auspicata, quali paradigmi dell’impegno dei cristiani per la salvaguardia dell’ambiente naturale⁹⁹.

Nonostante le perplessità espresse in dottrina con riguardo al decreto legislativo sull’impresa sociale, che costituirebbe solo una “qualifica civilistica”, una “etichetta”, un “logo”¹⁰⁰, non prevedendo interventi di carattere promozionale¹⁰¹, tanto che si tratterebbe, per tale ragione, di “un’occasione mancata”, purtuttavia si ritiene che detta

⁹⁴ Benedetto XVI richiamando la *Centesimus annus* ricorda che Giovanni Paolo II aveva rilevato “la necessità di un sistema a tre soggetti: il mercato, lo Stato e la società civile. Egli aveva individuato nella società civile l’ambito più proprio di un’economia della gratuità e della fraternità” (Lettera enciclica *Caritas in veritate*, n. 38).

⁹⁵ L’espressione è di Zamagni, *Economia civile*, op. cit., p. 29.

⁹⁶ Abbiamo visto nel paragrafo precedente che essa può essere compresa se si risale al medioevo, in particolare al ruolo svolto dal monachesimo. L’antica regola di Benedetto “ora et labora” ha rappresentato per secoli una vera e propria cultura del lavoro e dell’economia.

⁹⁷ «Se i laici sono i “comuni” fedeli, i doveri e i diritto loro propri non possono essere altro che applicazioni e specificazioni dei doveri e dei diritti che competono indistintamente a tutti i battezzati» (Così G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 133).

⁹⁸ A. CALOIA, *Caritas in veritate: per un’economia al servizio dell’uomo*, in *Iustitia*, n. 4, 2009, p. 398.

⁹⁹ BENEDETTO XVI, *Messaggio per la giornata della pace 2010*, cit., 10.

¹⁰⁰ Cfr. F. ALLEVA, *L’impresa sociale italiana*, cit., p. 182

¹⁰¹ A. URICCHIO, *Verso una disciplina tributaria dell’impresa sociale*, cit., p. 457 ss.



normativa “potrebbe tradursi in una importante leva reputazionale agli occhi dei terzi utenti e committenti pubblici e privati”¹⁰².

"Brother Sun" and fotovoltaic. The role of the parish and the environmental protection between State regulations and the Magisterium of the Catholic Church

ABSTRACT

The establishment of a social enterprise for the production and sale of electricity through the creation of a photovoltaic system by imposing some parishes of Mantua shows that there is no conflict between the specific nature of ecclesiastical entity and the exercise by this socially useful economic activity, because the economic activity in order to provide the capital resources required to achieve the purpose of religion or belief, does not change the nature of ecclesiastical entity, because it does not absorb or blur the religious or of worship but rather reinforces the essence, as related and instrumental to this

The invitation to promote renewable energy to protect the environment, has been the subject of interventions at various levels by both the Italian state and by the European Community, also Magisterium of the Catholic Church has often called for a real ecological conversion and an ecumenical commitment to that effect

Associated Parishes are an example of civil economy, characterized by human sociality and reciprocity, as opposed to a utilitarian vision of the market based on the logic of exchange of equivalents

KEYWORDS: social enterprise, parish, photovoltaic, civil economy.

PAROLE CHIAVE: impresa sociale, parrocchia, fotovoltaico, tutela dell'ambiente, economia civile.

¹⁰² Cfr. F. ALLEVA, *L'impresa sociale italiana*, cit., p. 184.